

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3533/2013

Roma, addì 31 LUGLIO 2013

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO:
RICORSO STRAORDINARIO AL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proposto da Puglia Vincenzo
RIC STR AVV L'UFF SCOLAS REG
PER L' UMBRIA PER
ANNULLAMENTO DELIBERA 134
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
ANGELONI DI TERNI

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
3695/2005, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.
.....

MINISTERO PUBBLICA
ISTRUZIONE
(.....)


Segretario Generale

Raffaello Giu

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Numero ____ / ____ e data ____ / ____ / ____



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 5 giugno 2013

NUMERO AFFARE 03695/2005

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor Puglia Vincenzo, nato il 28 luglio 1958 e residente a Terni, contro la deliberazione 14 novembre 2003 n. 134 del Consiglio dell'istituto magistrale F. Angeloni di Terni.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 3695 del 2005 senza data pervenuta il 23 agosto 2005, con la quale il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per l'Umbria, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;

visto il ricorso, datato 4 marzo 2004;

visto il proprio parere istruttorio reso nell'adunanza dell'11 febbraio 2009;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco D'Ottavi.

Premesso:

Il richiedente ministero nella suindicata relazione premette che con il presente ricorso straordinario il prof. Vincenzo Puglia impugna la deliberazione sopra indicata, che ha stabilito di ritardare la chiusura delle lezioni nelle classi nelle quali non fossero stati tenuti 204 giorni di lezioni, e che nel caso in cui questo numero di giorni di lezione non venisse raggiunto si dovesse procedere al recupero durante il periodo d'interruzione delle attività didattiche (vacanze natalizie e pasquali o prolungando la fine dell'anno scolastico). Deduce l'illegittimità della deliberazione, viziata da difetti procedurali riguardanti il funzionamento degli organi collegiali (l'argomento non era incluso nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e la decisione non era stata assunta con il consenso di tutti i membri appartenenti all'organo), e perché nessuna disposizione stabilisce che gli alunni di una classe per essere scrutinati li debbano aver svolto almeno 204 giorni di lezione.

Nella relazione il ministero conclude per l'infondatezza del ricorso.

Nell'adunanza dell'11 febbraio 2009 la Sezione ha disposto l'acquisizione di documentati chiarimenti in ordine alle prospettate censure. Il ministero ha corrisposto alla richiesta.

Considerato:

Le censure prospettate dal ricorrente sono fondate.

Invero, da un lato l'organo collegiale ha deliberato su argomenti inizialmente non previsti nei punti indicati nell'ordine del giorno della riunione. Da una parte è principio certo che la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno è possibile solo qualora siano presenti (e

d'accordo) tutti i membri dell'organo collegiale, in questo caso il Consiglio d'istituto); dall'altro, circa il rispetto dei termini per la validità dell'anno scolastico c'è contraddittorietà nella deliberazione, nella parte in cui ci si riferisce al raggiungimento di n. 204 giorni di presenza riferita agli alunni; infatti i 204 giorni rappresentano il limite stabilito dalla regione Umbria per lo svolgimento delle lezioni e non è riferito alla frequenza delle lezioni da parte degli alunni. Va precisato infatti che, ai fini dell'ammissione allo scrutinio finale, con riferimento alla normativa vigente al momento dei fatti (art.13, comma 7, dell'ordinanza ministeriale 21 maggio 2001 n.90, non è preclusivo di per sé il limite, ma occorre valutarlo in relazione all'intero profitto; infatti la disposizione recita: "il numero delle assenze pur non essendo di per sé preclusivo ...").

Come osserva il ministero, solo successivamente, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, è stato previsto un limite tassativo (comunque non coincidente con il termine minimo delle lezioni che la scuola deve effettuare): l'art.13 dispone che "ai fini della validità dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di cui all'articolo 3". La norma è peraltro inserita in un più complesso sistema di orari obbligatori, opzionali, personalizzati.

Pertanto da parte dell'Istituzione scolastica non sussistevano motivi validi per operare il recupero dei giorni di lezioni non svolte a causa dello svolgimento delle assemblee degli studenti, mediante la modificazione del calendario scolastico e aumentando il numero dei giorni di lezione (n.210 giorni di lezione, come afferma il dirigente scolastico nella sua relazione, anziché 204 come stabilito dal calendario scolastico della regione Umbria).

Va pure osservato che le ore destinate, su richiesta degli studenti, alle assemblee e utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, concorrono al computo dei 200 giorni destinati allo svolgimento delle lezioni.


Pertanto il ricorso dev'essere accolto, annullando la deliberazione impugnata.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.


L'ESTENSORE

Francesco D'Ottavi



IL PRESIDENTE

Raffaele Carboni



IL SEGRETARIO

Sabina Sgroi

Sabine Sgroi